



285/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80096 del

registro di segreteria, da X X, nato

a OMISSIS il OMISSIS [CF: OMISSIS],

residente in OMISSIS, OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Francesca

Bufalini ed Elisa Nardocci ed elettivamente

domiciliato in Viterbo, Via F.lli Rosselli n. 2,

presso e nello studio degli Avvocati;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande n.21, e Sede Provinciale di Viterbo,

Via Matteotti n. 27, rappresentato e difeso

dall'avv. Andrea Botta , con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per la liquidazione definitiva del Trattamento pensionistico, previo calcolo dei periodi da ricongiungere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e spese legali da distrarre;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Violanda Sollazzo in sostituzione per delega orale per il ricorrente e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente Sig. X X ha lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza quale Assistente Capo della Polizia di Stato, dal 22.06.1988 al 30.11.2019, data di cessazione del servizio per limiti di età.

L'interessato in data 1-12-2019 è stato collocato in quiescenza con pensione ordinaria, liquidata in via provvisoria nel 2020. A seguito di istanza dell'interessato del maggio 2022, che si era accorto della mancanza di alcuni periodi lavorativi (dal 1-

10-1982 al 31-1-1988), l'INPS ha riconosciuto i periodi suddetti, ma li ha inseriti nell'estratto conto previdenziale del deducente solo in data successiva alla liquidazione della pensione provvisoria e, alla data di notifica del ricorso all'INPS (19/07/2023), l'Istituto non aveva ancora provveduto al calcolo della pensione definitiva. Chiede pertanto la liquidazione definitiva del Trattamento pensionistico, previo calcolo dei periodi da ricongiungere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e spese legali da distrarre quantificate nella nota spese.

2. L'INPS si è costituito, riferendo che la pensione è stata rideterminata con il computo del periodo in questione e che gli interessi saranno liquidati dalla decorrenza della pensione stessa. In particolare : "il trattamento pensionistico è stato riliquidato con effetto dalla data della decorrenza(01/12/2019), in seguito all'accredito della contribuzione oggetto di ricongiunzione ex art.2 legge 29/79 (periodo 01/10/1982-28/01/1988). In seguito alla determina n. vt1032024000711 sono stati liquidati gli interessi legali dal 20/10/2023 al 31/05/2024. Con il rateo di luglio 2024 verranno

corrisposti gli interessi legali dal 01/12/2019 al 19/10/2023.”

3. All’odierna udienza, le parti si sono riportate agli scritti difensivi e hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

4. La questione in esame concerne la richiesta di liquidazione della pensione definitiva, comprensiva dei periodi contributivi non considerati dall’INPS e poi riconosciuti successivamente in seguito all’accredito della contribuzione oggetto di ricongiunzione.

5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall’INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell’adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, ed al correlato pagamento, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

6. Le spese legali sono compensate in ragione della provvisorietà della pensione e dell’accoglimento delle pretese nella liquidazione

definitiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

